REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1983

relativo alla fornitura di frumento duro alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 350 tonnellate di cereali alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo del programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione :** 1983.
2. **Beneficiario :** Lega delle società della Croce Rossa.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Tunisia.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento duro.
5. **Quantitativo totale :** 100 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**

   Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1912/82 (GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 50).

   Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento :**

    — in sacchi nuovi :

      — in sacchi di iuta di un peso minimo di 600 grammi ;

      — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 grammi ;

    — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;

    — i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra, di 15 centimetri di altezza, e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :

    « BLÉ DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE EN TUNISIE / TUNIS ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Tunis.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco :** gennaio 1984.
16. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. Il cocontraente trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.

BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	100	Cooperativa agricola antica Schera	Corleone, Palermo

ALLEGATO IIa

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Lega delle società della Croce Rossa.
3. **Luogo o paese di destinazione** : India.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 250 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 2
   — partita I : 125 tonnellate — Bombay ;
   — partita II : 125 tonnellate — Madras.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
   Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1912/82 (GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 50).
   Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento** :
    — in sacchi nuovi :
      — in sacchi di iuta di un peso minimo di 600 grammi ;
      — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 grammi ;
    — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
    — iscrizione sui sacchi : una croce rossa di cm 15 × 15 e la dicitura seguente impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

      partita I :

      « WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION IN INDIA / BOMBAY » ;

      partita II :

      « WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION IN INDIA / MADRAS ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Bombay e Madras.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco** : gennaio 1984.
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. Il cocontraente trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.

BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIβ — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	250	Cooperativa agricola antica Schera	Corleone, Palermo